

**Consiglio di Stato  
6501 Bellinzona**

---

Bellinzona, 10 luglio 2013

## **COMUNICATO STAMPA**

### **Lavoratori distaccati e padroncini**

### **Il Consiglio di Stato risponde alle organizzazioni economiche e ai sindacati**

Nella sua seduta odierna, il Consiglio di Stato ha preso posizione sulla lettera congiunta inoltrata – lo scorso 7 giugno – dalle organizzazioni economiche SSIC, USM, Suissetec, AIET, ASFMS, ASP e dai sindacati OCST e UNIA, sul tema delle misure per contrastare l'aumento dei lavoratori distaccati e dei padroncini.

In primo luogo, il Consiglio di Stato ricorda come sul tema della salvaguardia del lavoro indigeno sia attualmente in elaborazione – in seguito ad analoghe sollecitazioni, giunte dal mondo del lavoro negli scorsi mesi – un rapporto preliminare a cura dei Dipartimenti interessati. I risultati di tale approfondimento dovrebbero potere essere consegnati entro la fine del prossimo mese di agosto e contenere anche alcune proposte di misure restrittive.

Tra gli obiettivi della raccolta di informazioni, oltre all'elaborazione di misure puntuali per contrastare distorsioni del mercato del lavoro e situazioni di concorrenza sleale, vi è anche l'elaborazione un pacchetto di misure da sottoporre alla Confederazione.

Per ulteriori dettagli, riproduciamo qui di seguito il testo integrale della presa di posizione del Consiglio di Stato.

Egregi signori,

abbiamo attentamente valutato il vostro scritto con il quale proponete una serie di misure a livello cantonale e federale per far fronte all'aumento di prestatori di servizio esteri (indipendenti e distaccati) nel settore dell'edilizia e dell'artigianato e volte, in particolare, a salvaguardare le realtà aziendali e occupazionali locali e a valutare le ripercussioni per la collettività in termini di mancate risorse per l'ente pubblico (imposte, contribuzioni per la formazione professionale) e per le assicurazioni sociali.

Osserviamo innanzitutto che altri documenti analoghi sono pervenuti al Consiglio di Stato, in particolare la lettera dell'UAE del 14 maggio 2013 e il documento del giugno 2013 dell'OCST "Lavoro distaccato nell'edilizia e nei rami affini, andare oltre le lamentele", motivo per cui è stato dato incarico ai Dipartimenti interessati di presentare sui temi sollevati un elenco dei documenti già disponibili, delle misure adottate e in corso, nonché di formulare delle proposte volte, in generale, a salvaguardare il mercato del lavoro indigeno.

Le prime indicazioni sulle verifiche, gli approfondimenti e le proposte saranno oggetto di un rapporto preliminare da presentare al Consiglio di Stato entro fine agosto 2013.

Anche i vostri suggerimenti verranno pertanto considerati e valutati in modo più approfondito nell'ambito di questo rapporto.

Di seguito intendiamo comunque già sottoporvi le nostre prime osservazioni sulle singole misure da voi proposte.

## **1. Misure di carattere cantonale**

### **1.1. Il Cantone, rispettivamente gli enti pubblici quali committenti sull'attribuzione di commesse assoggettate alla LCPubb escludono le ditte estere.**

Si precisa che per le gare d'appalto soggette alla Legge cantonale sulle commesse pubbliche, ossia tutte le procedure non soggette agli accordi internazionali, l'accesso a ditte estere è, di principio, vietato. Non ci risultano pertanto casi di aggiudicazioni a ditte estere.

### **1.2 Aziende che ottengono aiuti in base alla LProm (sussidi, esenzioni fiscali) sono tenute a far effettuare lavori d'investimento a ditte indigene**

Per quanto riguarda l'acquisto di macchinari, gli aiuti previsti dalla Legge per l'innovazione economica (L-Inn, che nel lontano 1998 ha sostituito la L-Prom) sono mirati in particolare ad incentivare progetti innovativi, che prevedono sia innovazione di prodotto (per la quale viene incentivata prevalentemente la fase di ricerca e di sviluppo) sia di processo (acquisto di macchinari innovativi). La L-Inn non prevede invece aiuti sugli immobili.

I lavori d'investimento citati nella vostra lettera riguarderebbero pertanto solo l'acquisto di macchinari innovativi. È evidente a tutti, senza essere esperti del settore industriale, che, proprio per la natura innovativa dei macchinari stessi, questi vengono acquistati laddove esistono competenze specifiche. Il mercato ticinese non è sicuramente in grado di fornire tutti i macchinari innovativi di cui le nostre aziende di punta (quelle che ricevono i contributi L-Inn) necessitano.

*Negli ultimi anni, a seguito delle disposizioni antielusive (normativa CFC, black list, ecc.) in vigore in Italia, l'utilizzo dell'agevolazione fiscale quale strumento d'incentivo e di attrazione di nuove imprese ha progressivamente perso efficacia. Attualmente non vengono praticamente più concesse agevolazioni fiscali, per cui quanto richiesto non avrebbe alcun effetto pratico almeno per quanto riguarda la fiscalità.*

*In merito alla valutazioni per la concessione di aiuti, osserviamo che nell'ambito dell'applicazione della Legge per l'innovazione economica viene già da alcuni anni applicato un sistema di bonus/malus per la graduazione dei contributi che comprende anche la valutazione dei livelli salariali, la creazione di posti di lavoro qualificati, l'impiego di apprendisti, il gettito fiscale e le commesse generate per altre imprese già presenti sul territorio.*

**1.3 Ritenuto che le aziende indigene che subappaltano lavori a ditte estere procurano minori introiti in termini di imposte, contributi alle assicurazioni sociali, contributi alla formazione professionale alla collettività ticinese, a titolo di compensazione vengono tenute a versare una tassa (imposta di subappalto al Cantone in % dell'ammontare della commessa subappaltata).**

*Una tassa / imposta come quella proposta non è assimilabile alle imposte dirette sui redditi e sugli utili, nonché sul capitale, attualmente applicabili a livello cantonale / federale.*

*Così come descritto, il tributo non rientra né nella definizione di imposta (tributi che sono percepiti senza condizioni) né nella definizione tassa (tributi causali dovuti sulla base di una controprestazione). Questa "tassa" sembrerebbe più avvicinarsi alla definizione di dazio. Nell'odierno scenario economico e delle relazioni internazionali, l'introduzione di una simile "tassa" appare poco praticabile*

*In merito all'eventuale problema della costituzionalità di una tale norma a livello cantonale e federale si rimanda alle considerazioni esposte al punto 1.13.*

**1.4 Le informazioni sui siti del Cantone per quanto concernono le regole da rispettare per poter lavorare in Ticino devono essere tolte.**

*Questa proposta verrà attentamente valutata nell'ambito del rapporto che sarà presentato al Consiglio di Stato sui diversi temi inerenti al mercato del lavoro.*

**1.5 Potenziamento delle risorse finanziarie a favore degli organi di controllo AIC, USML, UIL).**

*Il potenziamento è parzialmente già avvenuto mediante l'assunzione di 2.5 unità supplementari presso l'UIL (2 unità) e l'USML (0.5 unità). L'AIC ha inoltre deciso di assumere 3 unità supplementari (2 nuovi ispettori e 1 unità supplementare di personale amministrativo) per garantire un aumento dei controlli dei prestatori transfrontalieri di servizio nei settori dell'edilizia e dell'edilizia accessoria. L'AIC beneficerà pertanto da parte del Cantone di un finanziamento supplementare, da quantificare precisamente e per il quale è già stato raddoppiato l'importo del Preventivo 2014 (da 130'000 a 260'000 franchi). Per quanto concerne l'ULSA si richiama quanto già espresso nel rapporto del 23 marzo 2009 concernente le*

risultanze sull'inchiesta amministrativa inerente gli impianti di risalita e complemento al rapporto "Analisi delle non conformità, Compiti & Risorse" dell'11 dicembre 2008. In tale ambito è stato richiesto il potenziamento dell'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti con un'unità in più di personale (potenziamento avvenuto) e con il consolidamento, attualmente in via di definizione, di un'altra un'unità presente in organico nella forma soprannumeraria.

### **1.6 Introduzione di una cauzione cantonale per i settori non coperti da CCL, rispettivamente per quelli coperti da CCL ma che non conoscono ancora l'istituto della cauzione.**

*Il deposito di una cauzione a garanzia del pagamento delle pene convenzionali, dei costi di controllo e del pagamento del contributo al Fondo paritetico deve necessariamente essere regolamentato in un CCL. La questione è dunque in primo luogo di natura contrattuale e quindi di competenza delle parti sociali e, quindi, anche vostra. Se il contratto collettivo ha obbligatorietà generale, il Consiglio di Stato, rispettivamente il Consiglio federale, può poi estendere tale effetto anche alla norma sulla cauzione. Il Governo non può invece, evidentemente, proporre o adottare di propria iniziativa modifiche legislative per imporre l'applicazione generalizzata di simili cauzioni a garanzia del pagamento di contributi o sanzioni pecuniarie stabiliti dai CCL.*

### **1.7 Controllo più rigoroso del rispetto di ordinanze e disposizioni in ambito di sicurezza sul lavoro (in aziende e in cantiere) e di protezione dell'ambiente (separazione e smaltimento dei rifiuti), mediante presentazione della necessaria documentazione per tutte le imprese e i lavoratori attivi nel nostro Cantone.**

*Al riguardo degli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro, in azienda o sul cantiere, occorre precisare che la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) definisce che la SUVA e il Cantone, per il tramite dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL), competente per l'esecuzione della Legge federale sul lavoro, sono gli organi di esecuzione incaricati dell'applicazione delle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali. La SUVA esegue le verifiche nelle aziende che presentano rischi particolari giusta l'art. 49 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, tra cui le aziende nei settori dell'edilizia e dell'edilizia accessoria, mentre l'UIL per tutte le altre aziende.*

*Ciò premesso, la procedura attuata nel nostro Cantone prevede che la SUVA esegue le stesse verifiche per tutte le aziende (sia quelle con sede in Svizzera sia quelle con sede all'estero), mentre per quanto riguarda le infrazioni riscontrate (sanzioni amministrative) si applica una procedura differente tra le aziende con sede in Svizzera e quelle con sede all'estero. Per quanto riguarda le aziende con sede in Svizzera, la SUVA applica la procedura prevista dalla LAINF e relative Ordinanze mentre per le aziende con sede all'estero invia i rapporti all'UIL, che oltre all'applicazione della LAINF è organo d'esecuzione della LDist. A seguito dei rapporti SUVA, l'UIL applica le sanzioni previste dalla LDist (art. 2 cpv. 1 lett. d - sicurezza e protezione della salute sul posto di lavoro) a dipendenza della gravità delle infrazioni.*

*Lo scrivente Consiglio segnala che nel 2012, a seguito di ispezioni eseguite dai competenti organi d'esecuzione (SUVA e UIL), per le infrazioni alle disposizioni sulla*

prevenzione degli infortuni sanzionabili in base alla LDist, sono state emesse dall'UIL 14 sanzioni di cui 3 divieti di offrire servizi sul territorio nazionale per un periodo da 1.5 a 2.5 anni.

I dati relativi ai primi quattro mesi del 2013 indicano un totale di 7 sanzioni, con un incremento sullo stesso periodo del 2012 del 75%, di cui 4 divieti di offrire servizi sul territorio nazionale per un periodo di 1 anno, con un incremento sullo stesso periodo del 2012 del 100%.

Con il potenziamento del personale ispettivo descritto al punto 1.5 e tenuto conto di quello già attualmente impiegato, (2.5 ispettori presso l'UIL / 5 ispettori presso l'AIC / 2 ispettori presso la SUVA) si potrà aumentare il numero di controlli e confermare il rigore necessario nel far rispettare le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni.

Per quanto attiene invece ai controlli in materia di protezione dell'ambiente rileviamo anzitutto che gli stessi sono e devono essere attuati indipendentemente da chi svolge il lavoro. In particolare, nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti già da alcuni anni è richiesto sistematicamente, per ogni cantiere, l'allestimento di un concetto di smaltimento che va sottoscritto dalla Direzione lavori (DL) e inoltrato ai servizi cantonali tramite la domanda di costruzione. La responsabilità sul rispetto di questo concetto e dunque sul corretto smaltimento dei rifiuti ricade principalmente sulla DL. Ai Municipi spetta un compito di vigilanza generale (polizia edilizia) mentre i servizi cantonali intervengono soltanto per i grandi cantieri e/o su segnalazione delle autorità comunali o dei privati. Un maggiore coinvolgimento cantonale in questo ambito richiederebbe, oltre che un improponibile aumento di risorse umane, pure un cambiamento nella ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni.

Il controllo sui cantieri del rispetto di Ordinanze, Direttive, ecc., in ambito ambientale riguarda non solo la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, ma anche altri temi come la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, la prevenzione dei rumori e gli aspetti energetici.

L'autorità cantonale, in particolare la Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS), nell'ambito dei preavvisi alle domande di costruzione, oltre a indicare le normative da rispettare e i siti web federali e cantonali dove ottenere informazioni, pone condizioni vincolanti, richiede atti supplementari laddove necessario e verifica per es. la correttezza e la completezza del formulario per la verifica della Direttiva aria cantieri e del Concetto di smaltimento dei rifiuti di cantiere. Per l'allestimento del Concetto è scaricabile dal sito [www.ti.ch/gestione-rifiuti](http://www.ti.ch/gestione-rifiuti) il Foglio informativo 1 denominato "Concetto di smaltimento dei rifiuti di cantiere – obiettivi e contenuti del concetto", che elenca gli obblighi delle parti contraenti da definire nell'offerta e nel capitolato d'appalto, suddivisi tra progettista, direttore dei lavori e imprenditore e informazioni utili concernenti le indagini preliminari necessarie in caso di presunto inquinamento o presenza di sostanze pericolose.

Per una maggior efficacia del rispetto delle normative ambientali e delle condizioni poste dalla SPAAS, prevenire possibili inquinamenti e evitare interruzioni sui cantieri, occorrerebbe effettivamente un maggior controllo sia da parte del Comune che del Cantone; questo implica però un aumento di personale qualificato appositamente formato.

*Occorre altresì far notare che l'inosservanza dei dispositivi di carattere ambientale, in particolare nella protezione della acque, non è forzatamente correlata con la presenza di distaccati o padroncini attivi in Ticino; il problema è piuttosto legato ad imprese di costruzioni ticinesi nuove con nulla o scarsa esperienza.*

### **1.8 Verifica di adeguate coperture assicurative anche nei confronti di operatori stranieri (es. RC).**

*In virtù dell'ALC non sono ammissibili discriminazioni tra ditte indigene e ditte estere (principio del trattamento nazionale), motivo per cui l'obbligo di avere una copertura RC professionale in Svizzera sarebbe lecito solo nella misura in cui detto obbligo sussiste anche per le ditte svizzere. Oggi tuttavia non è il caso. Non vi è in effetti nessuna base legale che impone alle ditte svizzere l'obbligo di stipulare un'assicurazione RC, tant'è vero che questo obbligo viene generalmente previsto nei singoli capitolati d'appalto.*

### **1.9 Introduzione dell'IVA anche per importi inferiori a CHF 10'000.00 per prestazioni effettuate da ditte estere sul nostro territorio e rafforzamento dei controlli legati alle procedure doganali previste per transiti commerciali.**

*Il Consiglio di Stato si è interessato a più riprese della questione dell'assoggettamento all'IVA e dei relativi vantaggi competitivi di cui godono gli artigiani esteri rispetto a quelli svizzeri che toccano in particolar modo le regioni di frontiera come la nostra. Il problema è ormai noto da tempo ed è già stato oggetto di alcuni atti parlamentari a livello federale presentati dal Consigliere nazionale ticinese Ignazio Cassis.*

*L'ultima sua mozione, depositata il 13 dicembre 2012, invitava il Consiglio federale a trovare una soluzione definitiva a questa discriminazione, garantendo al contempo una corretta applicazione della Legge sull'IVA (LIVA) e in particolare dell'art. 45 cpv. 2 lett. b. Il Consiglio di Stato aveva fermamente sostenuto l'approvazione di questa mozione, ma purtroppo, pur riconoscendo il problema, il Consiglio federale ritiene di difficile attuazione la proposta. Citiamo testualmente dalla sua presa di posizione: "(...) Siccome dubita dell'adeguatezza dei dati risultanti dalla procedura di notifica per i fini dell'applicazione dell'imposta sull'acquisto, il Consiglio federale propone di respingere la mozione nella sua forma vincolante. Tuttavia, è disposto a esaminare le possibilità di utilizzo della procedura di notifica per l'esecuzione dell'imposta sull'acquisto. Se dovesse accogliere la mozione, il Consiglio nazionale presenterà al Consiglio degli Stati una proposta di modifica in tal senso".*

*Il Consiglio di Stato non è soddisfatto di questa risposta e sta ulteriormente approfondendo la tematica per trovare ulteriori argomenti a sostegno della proposta.*

### **1.10 Rafforzare i mezzi a favore della Procura pubblica: deve essere creata una sezione che si occupi di tutti i reati perpetrati nell'ambito dei luoghi di lavoro.**

*Il rafforzamento della collaborazione tra il Ministero Pubblico e gli organismi amministrativi e privati incaricati del controllo nell'ambito del mondo del lavoro è sicuramente auspicabile. In effetti, come hanno dimostrato diverse inchieste degli scorsi anni, tale collaborazione è indispensabile per l'accertamento dei fatti nonché per l'identificazione e la condanna dei responsabili di reati penali. Ciò premesso, il*

*Ministero pubblico ritiene che il rafforzamento della collaborazione debba essere attuato attraverso uno scambio regolare e informale di informazioni utili all'avvio di procedimenti, allo scopo di concordare le rispettive modalità d'intervento. Ancora recentemente il tema è stato oggetto d'incontro fra il Procuratore generale e il Consiglio di Stato.*

*La creazione di una sezione che si occupi di tutti i reati perpetrati nell'ambito dei luoghi di lavoro non appare invece uno strumento utile e attuabile. In effetti, la casistica dei reati ipotizzabili comprende ipotesi delittuose sostanzialmente diverse, che rientrano nei reati finanziari (estorsione, usura, amministrazione infedele, appropriazione indebita, truffa), reati di falso (falsità in documenti o in certificati), reati fallimentari, reati contro leggi speciali (AVS, AI, imposte alla fonte, legislazione sugli stranieri, leggi cantonali) nonché reati di diritto comune (coazione, minacce, omicidi colposi e lesioni colpose, ecc.). Di conseguenza, la casistica abbraccia entrambe le sezioni attualmente presenti all'interno del Ministero Pubblico e non consente una trattazione specifica ed uniforme. Indispensabile è invece il coordinamento delle inchieste tra i magistrati di picchetto, nell'ambito della collaborazione testé menzionata. Opportuna sarà pertanto la designazione di un magistrato di riferimento che coordini la materia e tenga i contatti con le persone incaricate a livello amministrativo o sindacale.*

#### **1.11 Rafforzamento della collaborazione fra Polizia e organismi di controllo (istituzione di agenti specializzati nel ramo delle problematiche del lavoro).**

*La Polizia cantonale è consapevole dell'importanza di tenere maggiormente sotto controllo le problematiche del lavoro a cui fa riferimento il vostro scritto.*

*Va premesso che il Corpo collabora in maniera ottimale con i vari uffici dello Stato nonché con altri enti esterni che si occupano di problematiche legate al lavoro. In ambiti specifici come quello in oggetto, non potendo tuttavia la Polizia cantonale da sola coprire tutte le esigenze di una società in rapida evoluzione e sempre più complessa, sarà anche in futuro indispensabile la collaborazione diretta con gli attori specializzati esterni alla Polizia, segnatamente l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, l'Associazione interprofessionale di controllo, la Commissione paritetica dell'edilizia e rami affini, la Commissione di vigilanza per l'applicazione della Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e la SUVA.*

*La tabella in allegato elenca i predetti attori nell'ambito del controllo afferente il tema in oggetto. È a loro che competono, in primis, le attività di controllo e, se del caso, sanzionatorie, mentre compito della Polizia è quello di supportare questi specialisti sia nell'ottica di una maggiore incisività dell'intervento dal profilo dissuasivo, sia per permettere l'impiego, se fosse necessario, dei poteri di polizia, segnatamente in ambito di controllo delle persone.*

*Pur comprendendo e condividendo l'importanza di controlli efficaci negli ambiti da voi auspicati, va precisato che a mente del Comando l'attuale distribuzione delle responsabilità risponde adeguatamente alle esigenze di un controllo efficace delle attività lavorative. Benché la Polizia cantonale non sia di principio contraria ad assumersi ulteriori compiti, come per altri servizi un'estensione delle mansioni comporta una parallela verifica delle risorse umane disponibili.*

#### **1.12 Scambio di informazioni fiscali e assicurative (INPS) con le autorità italiane.**

*Secondo l'odierno ordinamento fiscale cantonale (art. 183 LT) e federale (art. 110 LIFD) vige il segreto fiscale. Quest'ultimo trova applicazione nel fatto che chiunque è incaricato dell'esecuzione delle leggi o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto su fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell'autorità, nonché a negare a terzi l'esame di atti ufficiali. Inoltre lo scambio d'informazioni è unicamente ammesso nella misura in cui esista una base legale formale nel diritto federale o cantonale.*

*L'odierno ordinamento tributario nazionale regola la facoltà di rilascio delle informazioni tra autorità e nelle relazioni interne alla Svizzera agli artt. 184 LT / 111 LIFD) e artt. 185 LT / 112 LIFD. Il primo gruppo di articoli ha quale unico campo di applicazione lo scambio di informazioni tra autorità fiscali preposte all'esecuzione delle leggi fiscali elvetiche o cantonali. L'altro gruppo di articoli ha unicamente una valenza unilaterale nel senso che determina una cerchia di autorità amministrative e giudiziarie, sempre comunali, cantonali o federali, le quali su richiesta sono tenute a comunicare fatti o informazioni determinati alla competente autorità fiscale cantonale o federale.*

*Nel contesto delle relazioni internazionali, per lo scambio di informazioni a carattere fiscale si applicano unicamente le disposizioni previste dalle specifiche Convenzioni contro la doppia imposizione sottoscritte dalla Confederazione elvetica e vincolanti anche per le autorità fiscali cantonali. Nel caso che ci concerne relativo alle relazioni bilaterali con la vicina Repubblica italiana, trovano tutt'oggi applicazione le norme della Convenzione contro la doppia imposizione tra la Repubblica italiana e la Confederazione elvetica del 1979. L'art. 27 della citata Convenzione contempla ancora la piccola clausola sullo scambio d'informazioni e preclude quindi di fatto qualsiasi informazione al di fuori dello stretto ambito di applicazione fiscale.*

*Alla luce di quanto sopra, nel contesto dell'odierno ordinamento fiscale, non sussistono le necessarie basi legali per poter operare nel senso prospettato dalla lettera in epigrafe.*

*Lo scambio d'informazioni con le Autorità competenti italiane in materia di sicurezza sociale, in particolare con l'INPS, è invece regolato dai due regolamenti europei che coordinano i diversi sistemi nazionali di sicurezza sociale.*

*In particolare, in applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale occorrerebbe riferirsi all'Ente centrale estero, per l'Italia la sede centrale dell'INPS di Roma. Tuttavia, considerate le difficoltà riscontrate con questo Ente per ottenere informazioni e documenti, la Cassa cantonale di compensazione e le Casse professionali e interprofessionali si riferiscono oggi alle sedi INPS regionali. Con queste ultime la collaborazione è generalmente buona, motivo per cui, per un ulteriore scambio di informazioni, si intravede la possibilità di rafforzare i contatti con le sedi regionali INPS, specialmente in Lombardia e Piemonte, informando l'Autorità di vigilanza (UFAS).*

### **1.13 Maggiore vigilanza degli uffici tecnici in relazione alle verifiche delle licenze edilizie.**

Come correttamente osservato, il controllo sull'attività edilizia nei Comuni è compito dei Municipi. Il Cantone interviene unicamente quale autorità di vigilanza: questa attività, come si può estrapolare dai rendiconti annuali, ha significato per gli anni scorsi circa una cinquantina di casi istruiti e conclusi all'anno. A questo dato occorre comunque aggiungere gli interventi per ripristino e demolizioni costruzioni abusive.

#### **1.14 Escludere dalle deduzioni fiscali, per la manutenzione degli stabili, le prestazioni aggiudicate a ditte estere.**

Le deduzioni in discussione sono quelle relative alla sostanza ed in particolare la sostanza immobiliare. Queste ultime sono rette dagli artt. 31 LT e 32 LIFD i quali prevedono che:

*"Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi."*

Da un'analisi della succitata norma rileviamo come le spese deducibili non siano condizionate allo Stato di sede / domicilio del prestatore d'opera o di servizio.

L'introduzione a livello cantonale di una disposizione come quella suggerita sarebbe in palese contrasto con l'art. 8 della Costituzione federale che prevede il principio fondamentale della parità di trattamento al quale può essere derogato solo ed unicamente in presenza di condizioni molto particolari.

Allo stato attuale siamo dell'avviso che queste condizioni non siano adempiute per la specifica casistica proposta e quindi, nell'eventualità si dovesse optare per una norma di questo genere, il rischio che in sede processuale la norma venga annullata è estremamente alto.

## **2. Misure da chiedere alla Confederazione**

### **2.1 Falsi indipendenti: sospensione immediata dei lavori, e abbandono del territorio cantonale per chi non è in grado di provare il proprio statuto di indipendente.**

Questa proposta era già stata formulata in sede di consultazione della revisione della Legge sui lavoratori distaccati (LDist.) e della relativa ordinanza (ODist.), senza tuttavia essere accolta. Il motivo principale per cui la richiesta non è stata accolta risiede nel fatto che, dovendo essere garantito il principio del trattamento nazionale (o parità di trattamento), non può essere chiesto al prestatore di servizio estero qualcosa che non viene chiesto alla ditta svizzera.

Nell'ambito di eventuali altre rivendicazioni che il Cantone Ticino farà pervenire alla Confederazione, lo scrivente Consiglio non è comunque contrario a riformulare tale richiesta.

### **2.2 Se ditte indigene, in luogo di assumere lavoratori esteri, per i quali vanno rispettate le condizioni CCL, fanno capo a falsi indipendenti, esse vengono sanzionate con multa ed impedimento ad assumere manodopera estera per un determinato periodo.**

Le sanzioni nei confronti dei prestatori di servizio esteri e, dal mese di gennaio di quest'anno, anche nei confronti dei datori di lavoro svizzeri inadempienti sono disciplinate dal diritto federale (LDist. e ODist.). Riteniamo che anche la proposta di

*sanzionare con una multa e un impedimento ad assumere manodopera estera per un periodo determinato chi fa capo ai falsi indipendenti vadano eventualmente disciplinate dal diritto federale. Il Consiglio di Stato, pur non rinunciando a formulare una richiesta in questo senso all'autorità federale, ritiene tuttavia difficilmente attuabile la proposta di impedire a un datore di lavoro svizzero la possibilità di assumere manodopera straniera, essendo questa misura manifestamente contraria allo spirito dell'Accordo bilaterale in materia di libera circolazione delle persone tra Svizzera e Unione europea.*

### **2.3 Ditte estere che non hanno versato la cauzione prevista dal CCL, blocco immediato dei lavori e abbandono del territorio cantonale.**

*Nell'ambito di eventuali altre rivendicazioni che il Cantone Ticino farà pervenire alla Confederazione, lo scrivente Consiglio non è contrario a chiedere il blocco immediato dei lavori nei confronti di chi non ha depositato la cauzione. Ovviamente, in virtù del principio della parità di trattamento (o meglio del principio del trattamento nazionale) questa misura dovrà essere applicata anche nei confronti delle ditte svizzere.*

### **2.4 Maggiori finanziamenti federali al Cantone affinché a sua volta possa finanziare gli organismi di controllo.**

*Siccome le nuove procedure derivanti dal rafforzamento delle misure accompagnatorie all'Accordo sulla libera circolazione delle persone comporteranno verosimilmente un aumento all'onere amministrativo a carico dei Cantoni, oggi non precisamente quantificabile in quanto appena entrate in vigore, nella risposta alla procedura di consultazione in merito alla proposta di Convenzione 2013-2014 tra la Confederazione e il Cantone Ticino per l'esecuzione delle misure di accompagnamento, la Divisione dell'economia ha già indicato la necessità, nel corso del 2013, di procedere alla valutazione delle maggiori spese a carico delle autorità incaricate dell'esecuzione delle misure di accompagnamento per poter determinare un adeguato indennizzo da corrispondere ai Cantoni in aggiunta al finanziamento dell'attività degli ispettori.*

*Indipendentemente comunque da questo indennizzo, peraltro già promesso dalla Confederazione, l'AIC beneficerà, a partire dall'anno prossimo, di un finanziamento supplementare del Cantone, da quantificare precisamente e per il quale è già stato raddoppiato l'importo del Preventivo 2014 (da 130'000 a 260'000 franchi).*

### **2.5 Le sanzioni devono essere aumentate e accanto alla multa pecuniaria occorre sanzionare subito un divieto d'entrata (non solo nel caso di recidività).**

*Anche questa rivendicazione, certamente condivisa dal Consiglio di Stato, verrà menzionata nel pacchetto di misure che sarà indirizzato all'autorità federale. Si osserva in proposito che anche altri Cantoni, nell'ambito, ad esempio, del gruppo di lavoro costituito dall'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AOST) per l'ottimizzazione dell'esecuzione delle misure di accompagnamento, hanno formulato un'analogha proposta.*

*Nella speranza di aver risposto in maniera esauriente alle vostre richieste, vi segnaliamo comunque che è intenzione del Consiglio di Stato approfondire ulteriormente le tematiche da voi sollevate e valutare la possibilità di intervenire con l'attuazione di misure puntuali, là dove vi è ancora un margine di manovra, allo scopo di favorire l'occupazione indigena, contrastare eventuali distorsioni del mercato del lavoro e di concorrenza sleale.*

*In particolare, come detto, il Consiglio di Stato il 29 maggio scorso ha adottato una nota a protocollo con l'invito ai singoli Dipartimenti di procedere, in relazione alle problematiche in oggetto, a un aggiornamento delle misure già adottate e in corso, nonché a degli approfondimenti volti a individuare e proporre delle misure restrittive nell'ambito della segnalazione di presenza delle ditte estere (indipendenti e distaccati) e nell'ambito del rilascio di autorizzazioni di soggiorno con attività lavorativa, così come misure più incisive nell'ambito dei controlli sui cantieri e misure che possano favorire l'occupazione indigena.*

*Il Consiglio di Stato ha altresì invitato il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport a procedere a degli approfondimenti sulle offerte formative esistenti a favore di studenti frontalieri, in funzione dei bisogni dell'economia ticinese e della promozione dell'occupazione giovanile indigena e il Dipartimento del territorio a proporre provvedimenti atti a diminuire il traffico veicolare dei lavoratori frontalieri con particolare attenzione alla possibilità di creare Park + Ride in territorio italiano e alla promozione della mobilità pubblica aziendale.*

*Vogliate accogliere, egregi signori, i nostri più cordiali saluti.*

PER IL CONSIGLIO DI STATO

*Il Presidente:*

*Il Cancelliere:*

*P. Beltraminelli*

*G. Gianella*

Allegato:  
tabella sulle attività di controllo

Istanza di riferimento

Situazione rilevata		UIL -Ufficio dell'ispettorato del lavoro Tel 091814 30 96 dfe-uil@ti.ch	AIC - Associazione interprofessionale di controllo Tel 091835 45 50 info@aic-ti.ch	CPC - Commissione paritetica dell'edilizia e rami affini Tel 09182110 60 info@cpcedilizia.ch	LEPIC Tel 091814 36 81 monica.deluz@ti.ch	SUVA Tel 09182110 60 diego.martini@suva.ch nicola.skory@suva.ch
01	Presenza di autoveicoli con targhe non UE	X non sui cantieri	X sui cantieri			
02	Cantiere senza insegne. Presenza di materiale edile, macchinari		X			
03	Presenza di furgoni esteri in prossimità di abitazioni e operai intenti a lavorare		X			
04	Lavoratori: - ad altezze > 2m con carenze legate a protezioni laterali/ponteggi/ reti di protezione; - in scavi pericolosi - in ristrutturazioni (amianto o altre sostanze pericolose); - alla guida di gru a torre/autogru, carrelli elevatori.					X
05	Lavoratori occupati in un giorno festivo o in lavoro notturno(dalle 23.00).	X				
06	Lavoratori occupati in lavori edili o affini, fuori dagli orari normali di lavoro o al sabato			X		
07	Lavori di carico e scarico con automezzi con targhe estere	X materiale non da costruzione	X materiale da costruzione			
08	Ditta non identificabile intenta ad eseguire lavori edili importanti (fondazioni, ... )				X	
09	Dubbi sulle condizioni di alloggio dei lavoratori esteri (roulotte, .... )		X			
10	Dubbi sulle condizioni d'igiene (servizi, spogliatoi ...)	X				
11	Intemperie (canicola, gelo, pioggia intensa)			X		
12	Dubbi sull'età dei lavoratori occupati (meno di 18 anni)	X				
13	Lavoro durante le vacanze collettive (primi 15 giorni d'agosto) Esclusi: - metalcostruttori - sanitari - elettricisti - giardinieri			X		